

LE STUPEFACENTI RICHIESTE DEL PUBBLICO MINISTERO AL PROCESSO DI FIRENZE

Quello che è reato per il cittadino non lo è più per l'uomo di Chiesa!

Argomentazioni sanfediste nell'arringa del primo difensore - Oggi parlano gli altri due difensori, prof. D'Avack e Delitala - La parte civile ha preannunciato la sua replica

(Da uno dei nostri inviati) FIRENZE, 26. - Il rappresentante della pubblica accusa ha chiesto stamane l'assoluzione con formula piena del vescovo di Prato, monsignor Fiordelli, e del parroco di Santa Maria del Soccorso, don Danilo Aiazzi, accusati, come è noto, di aver diffamato i coniugi Mauro e Loriani Bellandi.

rochia alla cui giurisdizione apparteneva l'abitazione dei Bellandi. I coniugi Bellandi - ha detto ancora il dott. Mazzanti continuando l'esposizione del fatto - si ritennero diffamati e si querelano contro il vescovo e contro il sacerdote dando il vanto a una causa che avrebbe dovuto trascinare in questa aula un proleto, anche se non questi per buona parte del processo. Il vescovo di Prato, monsignor Fiordelli, non è avventuroso; avrebbe rappresentato il primo caso del genere.

di intervenire o meno ad un processo che lo riguarda; non posso però nascondere lo stupore desto nella mia coscienza da quella parte della lettera di monsignor vescovo quando egli sostiene che la sua presenza in aula avrebbe potuto suonare riconoscimento della sua soggezione ad un giudizio civile per atti concernenti il suo ministero. Qui sono in discussione i principi fondamentali di principi del potere statale in materia penale, principi che non possono essere lesi in quanto noi abbiamo pieno potere di giurisdizione e siamo atti a giudicare anche un vescovo. Dico questo per riaffermare la sovranità dello Stato in pieno ossequio alla lettera della Costituzione che, con l'art. 3, sancisce che nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale.

contrasti con i principi della presente Costituzione? L'Assemblea respinse la proposta di rinviare lo Stato processo di provvedimenti unilaterali, viola non soltanto i Patti lateranensi, ma, insieme ad essi, viola anche la Costituzione che contiene appunto il principio di deroga in favore della Chiesa. Su quest'ultimo punto il P.M. si è chiesto se l'azione compiuta dagli imputati rientri o meno nei limiti stabiliti dallo stesso ordinamento ecclesiastico e ne ha trattato un giudizio parzialmente negativo. «Esiste nell'ordinamento canonico - egli ha detto - una norma o un complesso di norme che autorizzano un vescovo a compiere ciò che ha fatto monsignor Fiordelli nei confronti di Mauro Bellandi e di Loriani Nunziati? Dal codice canonico si può dedurre che il vescovo di Prato, a norma del codice ecclesiastico, aveva il potere di qualificare i coniugi "pubblici peccatori" e di considerarli al di fuori della Chiesa. Ma egli certamente non era autorizzato a qualificare il matrimonio civilmente, tanto meno di un atto che costituisce "scandalo pubblico". Non c'è alcuna norma che qualifica in questo modo il matrimonio civilmente riconosciuto dallo Stato.

Per il P.M. la legislazione è favorevole alla Chiesa

Sottolineando queste due affermazioni riguardanti l'esistenza del reato di diffamazione e il pieno potere del tribunale a trascinarlo in giudizio un prelati, il P.M. ha cercato di dare risposta ad una serie di quesiti riguardanti la legislazione che regola i rapporti fra lo Stato e la Chiesa, e attraverso un argomentare di sottile bizantinismo e giunto alla seguente contraddittoria conclusione: lo Stato italiano troverebbe difficoltà a giudicare in materia. In quanto alla legislazione sarebbe insussistente o addirittura favorevole alla Chiesa. Si tratta di un assunto indubbiamente grave e inaccettabile.



FIRENZE - Il rituale affollamento dinanzi al tribunale prima dell'inizio d'ogni udienza.

IL P.M.: ESISTE LA DIFFAMAZIONE

Alla ripresa del processo, alle 17.10, il presidente della parola all'avv. fiorentino Ugo Fortini, primo dei difensori degli imputati. Egli ha sostenuto la piena legittimità dell'atto compiuto dal vescovo di Prato e dal parroco di Santa Maria del Soccorso e l'assenza di qualsiasi contenuto diffamatorio nella sentenza con la quale colpe di Mauro Bellandi e Loriani Nunziati. «Alto, nervoso, con la voce creata di scatti, l'avvocato Fortini ha pronunciato una arringa la quale, più che una discussione di carattere giuridico, è apparsa una polemica di tipo confessionale. Riesce difficile al cronista cingere i nodi di questa arringa; in sostanza egli ha dichiarato che non sussisterebbe nessun elemento ingiurioso nelle parole pronunciate dal vescovo di Prato nei confronti dei coniugi Bellandi. Se di ingiuri si deve parlare, quest'andrebbe addirittura attribuita a Mauro Bellandi e a Loriani Nunziati, i quali, con la scelta del matrimonio civilmente, avrebbero portato offesa alla Chiesa!

«Monsignor Fiordelli - ha sostenuto il patrono degli accusati - ha esercitato in tutto un suo pieno diritto nell'emmettere una condanna contro i due sposi. Ed emanando tale condanna non poteva in alcun modo essersi addossato i termini che ha effettivamente usato. Egli aveva il pieno diritto di chiamare "conebina" una donna che, per il solo fatto di aver sposato civilmente, si è posta decisamente contro la Chiesa». Continuando nella sua esposizione, l'avvocato Fortini ha anche detto che la Chiesa, in materia di matrimonio, è in quanto per la sua stessa natura, essendo comandante e tollerante. La religione non può sottrarsi all'obbligo di difendere l'essenza dei suoi dogmi, né può minimamente trascurare su questioni attorne alle quali ruota il suo potere. «Negli - egli ha detto ancora - che in occasione della sua sentenza contro i coniugi Bellandi, monsignor Fiordelli abbia voluto andare oltre i suoi attributi. Non vi è stato alcun tentativo della Chiesa di sovrapporsi allo Stato in quanto tra due ordinamenti uguali come sono lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, non possono sorgere contrasti di nessun genere. Questo principio è sancito da chi approvò il Concordato ed ha avuto diritto di cittadinanza nella Costituzione. «Questo, forse, non pone responsabilità assai gravi alla magistratura per difendere la sua indipendenza? Non basta, certo, a renderlo vivo e operante per le masse del popolo, la rivendicazione fatta dal P.M. che è noi abbiamo il diritto di entrare in aula di indossare la toga». La fiducia nella giustizia è qualcosa, del resto, che dovrebbe stare a cuore della classe dirigente. O è ormai scontato, perfettamente legittimo, lo scetticismo del prof. Piccardi su una classe dirigente che ha scordato l'insegnamento risorgimentale?

LA DIFFAMAZIONE

«Il problema ha un aspetto costituzionale preciso. L'articolo 2 della Costituzione riconosce i diritti inalienabili della personalità umana, e la buona reputazione è uno dei diritti più sacrosanti, che esige una tutela ferma. Il P.M. ha voluto egli stesso, citare questo articolo, e riferirlo al caso in questione, dove la reputazione della famiglia di Bellandi è stata palesemente offesa. Poi, è stato come se allargasse le braccia e dicesse che il Patti lateranense vanno però al di là delle norme costituzionali. Non ci è sembrato privo di rilievo il fatto che, prima di formulare le sue richieste, il dott. Mazzanti abbia fatto un riferimento al clima politico di quei tempi, per sostenere che il clima, che l'atmosfera generale sono elementi importanti per il giudizio. Trasportiamo pure il problema alla situazione odierna. Ieri abbiamo ascoltato uomini che ritengono da uno spirito risorgimentale per ricogliere ai valori della nostra Repubblica, dello Stato moderno e della Costituzione. E' evidente che oggi ci siamo trovati dinanzi a una diversa interpretazione della Costituzione, della sovranità dell'ordine attuale, che abbiamo avvertito l'esistenza di un clima che varia dal giorno al giorno. Non sarà però ai magistrati che risulterà incomprendibile un linguaggio del genere. Noi sappiamo bene quale peso abbiano i rapporti di forza reali, di classe, nello stesso esercizio del diritto. Lo sapremo anche prima dell'udienza odierna. Ma questo forse elimina il terreno costituzionale, la validità della giurisdizione statale? Questo, forse, non pone responsabilità assai gravi alla magistratura per difendere la sua indipendenza? Non basta, certo, a renderlo vivo e operante per le masse del popolo, la rivendicazione fatta dal P.M. che è noi abbiamo il diritto di entrare in aula di indossare la toga». La fiducia nella giustizia è qualcosa, del resto, che dovrebbe stare a cuore della classe dirigente. O è ormai scontato, perfettamente legittimo, lo scetticismo del prof. Piccardi su una classe dirigente che ha scordato l'insegnamento risorgimentale?



FIRENZE - Prati attivisti all'opera nell'aula del tribunale.

del quale il rappresentante della pubblica accusa, è giunto a dimostrare sostanzialmente che la legge ordinaria dello Stato italiano è incapace di frenare gli abusi e le infrazioni della Autorità religiosa. La seduta è cominciata alle ore 9 del mattino in un'aula affollata, con al solito di attivisti cattolici e di preti. Il dott. Mario Mazzanti, un magistrato di 43 anni, dai capelli biondi e radi, di corporatura piccola ma robusta, è giunto in tribunale in compagnia della sua giovane consorte. Ha avuto un breve colloquio con altri magistrati e quindi si è avviato verso il suo scanno prima ancora che il presidente dott. Paganelli e i giudici prendessero posto. «Indubbiamente - egli ha detto quando gli è stata data la parola - questa è una causa molto importante, che investe problemi fondamentali di diritto penale, di diritto costituzionale e di diritto concordatario. Occorre perciò, prescindendo dai motivi di polemica giornalistica e politica, cominciare con una attenta esposizione dei fatti.

I quali fatti, come tutti sanno, presero le mosse dall'attività di monsignor Fiordelli intesa a impedire il matrimonio civile di Mauro Bellandi e di Loriani Nunziati. Il P.M. ha ricordato i colloqui del vescovo col padre della ragazza e con la stessa Nunziati, promettendo che già nel 1955 mosse. Fiordelli aveva emesso una pastorale nella quale dichiarava il suo «orrore» per il moltiplicarsi dei matrimoni civili tutelati dallo Stato italiano. «A questo punto, fatti i due tentativi, venne la condanna. La mattina del dodici agosto 1956, prima ancora che Mauro Bellandi e Loriani Nunziati venissero uniti in matrimonio in Municipio dal sindaco di Prato, egli fece leggere da don Aiazzi, nella parrocchia di Santa Maria del Soccorso, una sua lettera nella quale definiva i due sposi «pubblici peccatori» e «scandalosi concubini». La lettera venne poi affissa sul portone della chiesa e successivamente, per iniziativa di don Danilo Aiazzi, pubblicata sul foglietto clericale Richiami, organo della par-

Polemica confessionale nell'arringa di Fortini

Poiché però nel reato di diffamazione non esiste pubblicità quando c'è mancanza di dolo, la conclusione penale che deriva da questo ragionamento è abbastanza semplice: assoluzione per il vescovo che avrebbe agito in stato di eccesso di colpa per quanto riguarda il reato di stampa e in particolare la posizione del parroco don Danilo Aiazzi, costui, secondo il P.M., avrebbe operato credendo di obbedire ad un suo preciso dovere e di agire, in definitiva, a fini di bene. Anche egli, quindi, dovrebbe essere dichiarato non punibile per assoluta mancanza di dolo. Si tratta di un principio che appare inaudito in materia di reati commessi attraverso la stampa, in quanto la legislazione vigente (come hanno dovuto sperimentare troppo spesso finora certi giornalisti) nella prova del dolo non tiene alcun conto dei motivi che possono aver determinato la pubblicazione di un articolo di contenuto diffamatorio. Le richieste sono state formulate, da dott. Mazzanti dopo le ore 13. Il presidente ha tolto la seduta rinviandola alle ore 17.

Il vescovo superò i limiti di diritto

Avviandosi alle conclusioni, il dott. Mazzanti ha affrontato la definizione giuridica e penale del gesto alla incriminazione dello scrittore. Un atteggiamento diverso, favorevole allo scrittore ha assunto il popolare e diffuso Liberazione, che riflette l'opinione dei gruppi progressisti. Mentre a Prato gli avvocati di Mauro Bellandi si impegnavano formalmente per respingere mons. Fiordelli nei limiti del dominio spirituale da cui non avrebbe mai dovuto essere scostato, il quotidiano francese, ricordando l'articolo 17 dell'Accordo di Prato, ha tenuto conto del suo carattere, a comparare il processo ai giorni romani (un processo di questo genere si svolge in Corte di Assise) lo scrittore sarebbe teoricamente di anziano in prigione per tre anni. «Il caso si inasprisce - dice - per quanto concerne il beneplacito riconosce che il Vaticano ha mancato di humour di fronte all'arroganza di Peyrefitte - a per quanto concerne il plurimo di convenzioni sulle «nostra città di Roma» - «Lo scrittore - è vero - aggiunge liberazione - non si ferma a

AVV. BATTAGLIA (interrompendo): Ma noi non chiediamo al tribunale di Firenze di dichiarare nullo il Concordato; gli chiediamo di condannare il vescovo per diffamazione.

La conclusione cui è giunto il primo patrono degli imputati è stata conforme ai concetti espressi per giustizia piena assoluzione tanto del vescovo quanto del parroco di Santa Maria del Soccorso per le limitazioni riguardanti l'esistenza del reato di diffamazione e l'eccesso colposo, contenute nella requisitoria del P.M. L'udienza è stata tolta alle ore 19.30. Per domani il programma appare ben definito, parlerà per primo il prof. D'Avack, il noto avvocato rotale al quale è demandato il compito di illustrare e difendere il gesto di monsignor Fiordelli e di don Aiazzi: gli luce degli articoli del codice di diritto canonico. La conclusione delle arringhe difensionali è stata affidata invece al prof. Delitala. Dopo l'arringa della difesa, sarà la volta delle repliche, già annunciate, dai patroni di parte civile. La sentenza non si avrà certamente prima di venerdì. ANTONIO FERRIA

I clericali e il Senato

(Continuazione dalla 1. pagina)

meriggio di ieri. Non a caso, il presidente del Consiglio ha cercato di mettere le mani avanti, affermando che il voler basare la soluzione del Senato su presunti conflitti con l'altra Camera è frutto di arretrato modo di ragionare. Il Senato - ha chiarito Zoli - non deve essere sciolto per eventuali colpi del passato, procedurali o sostanziali che siano, ma in funzione di quella che deve essere l'attività futura. Molti di opportunisti politici, ha concluso Zoli - in base ai quali si possa, dunque, assicurare non solo al Senato un ordinamento migliore (il che è falso, perché le elezioni dei senatori, a questo punto, avverrebbero con la vecchia legge), ma allo stesso governo una stabilità maggiore, che si deriverebbe da una maggiore e continuativa stabilità dei durami del Parlamento, eletti contemporaneamente.

6) L'atteggiamento delle sinistre, contrario alla sospensione, è pienamente coerente con la linea di assoluto e permanente rispetto che esse hanno osservato nei confronti della vita parlamentare i comunisti. In particolare, intendono evitare al Paese che - attraverso la prospettiva oggi sostenuta dai d.c. - vengano coinvolti gli istituti parlamentari. Si finora è stata adottata una procedura anziché un'altra, ciò è stato avvertito perché è stato raggiunto un accordo al Senato sulla questione della riforma Ed è a tutti noto che la stessa Costituzione può essere modificata solo che da tre terzi della Camera lo vogliono. Ma se, al contrario, si vuol trarre pre-testo da questo caso per mettere in ballo non solo il Senato, ma tutti i poteri costituzionali, non solo i ricorrendo saranno chiamati in causa, ma - come abbiamo già detto - anche coloro i quali sono resi responsabili delle passate investiture. Il resoconto verbale della seduta di Montecitorio del 19 aprile 1957 riferisce per filo e per segno gli interventi di coloro che vollero cambiare le cose nel senso che si vuole inficiare di incostituzionalità, e non sono certo i comunisti a dover tenere rimproveri e accuse. E' sembrato a qualcuno un paradosso quello di Battaglia. Ma paragonatelo a quello del P.M. e vedrete subito quale dei due può definirsi, così. Il problema ha un aspetto costituzionale preciso. L'articolo 2 della Costituzione riconosce i diritti inalienabili della personalità umana, e la buona reputazione è uno dei diritti più sacrosanti, che esige una tutela ferma. Il P.M. ha voluto egli stesso, citare questo articolo, e riferirlo al caso in questione, dove la reputazione della famiglia di Bellandi è stata palesemente offesa. Poi, è stato come se allargasse le braccia e dicesse che il Patti lateranense vanno però al di là delle norme costituzionali.


TERRACINI

Non ci è sembrato privo di rilievo il fatto che, prima di formulare le sue richieste, il dott. Mazzanti abbia fatto un riferimento al clima politico di quei tempi, per sostenere che il clima, che l'atmosfera generale sono elementi importanti per il giudizio. Trasportiamo pure il problema alla situazione odierna. Ieri abbiamo ascoltato uomini che ritengono da uno spirito risorgimentale per ricogliere ai valori della nostra Repubblica, dello Stato moderno e della Costituzione. E' evidente che oggi ci siamo trovati dinanzi a una diversa interpretazione della Costituzione, della sovranità dell'ordine attuale, che abbiamo avvertito l'esistenza di un clima che varia dal giorno al giorno. Non sarà però ai magistrati che risulterà incomprendibile un linguaggio del genere. Noi sappiamo bene quale peso abbiano i rapporti di forza reali, di classe, nello stesso esercizio del diritto. Lo sapremo anche prima dell'udienza odierna. Ma questo forse elimina il terreno costituzionale, la validità della giurisdizione statale? Questo, forse, non pone responsabilità assai gravi alla magistratura per difendere la sua indipendenza? Non basta, certo, a renderlo vivo e operante per le masse del popolo, la rivendicazione fatta dal P.M. che è noi abbiamo il diritto di entrare in aula di indossare la toga». La fiducia nella giustizia è qualcosa, del resto, che dovrebbe stare a cuore della classe dirigente. O è ormai scontato, perfettamente legittimo, lo scetticismo del prof. Piccardi su una classe dirigente che ha scordato l'insegnamento risorgimentale?

COMMENTI DELLA STAMPA FRANCESE AL CASO PEYREFITTE

Un "secondo fronte", per l'offensiva clericale

(continuazione dalla 1. pagina) alla guerra italiana presieduta da Cortado Alvarado. Lo stesso doger Peyrefitte, di fronte alla campagna scatenata dalla stampa clericale, ha inviato un telegramma a Pietro Lazareff, direttore di Franco-Sour per chiedere il sostegno della libera stampa del suo Paese. L'Osservatore Romano ha Nunziati apostolica italiana - telegrafa lo scrittore - hanno chiesto provvedimenti davanti alla giustizia italiana in termini che tradiscono lo spirito medioevale e il disprezzo totale dei diritti dello spirito e della libertà di espressione. Invoco l'interdizione della grande stampa francese, più efficace di ogni intervento diplomatico.



NON PIANGERE PIU' TUTTO RIPARA UHU UHU IL SUPER ADESIVO UHU ITALIANA S.p.A. - Milano